

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2323)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1962

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli enti e delle sezioni speciali di riforma fondiaria

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle leggi di autorizzazione di spesa per la riforma fondiaria prima d'ora emanate non era fatta alcuna distinzione fra le somme destinate allo svolgimento degli interventi ivi previsti e quelle da erogare per oneri generali e di funzionamento degli Enti preposti alla loro attuazione (articolo 25 legge 12 maggio 1950, n. 230; articolo 24 legge 21 ottobre 1950, n. 841; articolo 1 legge 25 luglio 1952, n. 998; articolo 5 legge 12 luglio 1954, n. 543; articolo 1 legge 9 luglio 1957, n. 600; articolo 30 legge 2 giugno 1961, n. 454).

Ciò dipendeva dalla stessa natura e dalle caratteristiche dell'attività di riforma fondiaria, svolta attraverso varie fasi successive: da quella di espropriazione a quella di distribuzione dei terreni, e poi della progettazione delle opere, della organizzazione collettiva delle nuove imprese, dell'assisten-

za tecnica, eccetera; ed è evidente che a ciascuna di tali fasi corrispondessero differenti esigenze di mezzi strumentali che non era possibile nè conveniente predeterminare in modo preciso.

Ora però che l'attività dei suddetti Enti procede secondo un più uniforme svolgimento di carattere continuativo, essendo esaurite le fasi iniziali della riforma, si rende opportuno distinguere dalle altre spese degli Enti stessi quelle relative agli oneri generali e di funzionamento (di cui la parte più notevole è costituita dalla spesa per il personale).

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, che prevede appunto un'apposita autorizzazione di lire 20 miliardi per tali spese generali. Il provvedimento si rende necessario per il fatto che col 30 set-

tembre di quest'anno sono state interamente assegnate tutte le somme stanziare per la riforma fondiaria in base alle citate leggi.

In tale spesa rientra, come s'è detto, quella occorrente per il personale, che non va considerata solo come spesa di amministrazione giacchè gli Enti di riforma, oltre all'esecuzione di opere, provvedono pure alla

prestazione di servizi e allo svolgimento di altre attività, che si estrinsecano proprio mediante dirette prestazioni da parte del loro personale: come avviene, ad esempio, per tutta l'attività di assistenza tecnica e sociale, dell'istruzione professionale, delle progettazioni, dell'organizzazione cooperativa, eccetera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

La somma di cui al presente articolo è ripartita tra gli enti e sezioni interessati, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Art. 2.

Alla spesa di lire 20 miliardi di cui al precedente articolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63, si farà fronte con le entrate provenienti dalla gestione d'importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.